



COMUNE DI DAVOLI

Provincia di Catanzaro

REGOLAMENTO COMUNALE DEL DECORO URBANO

*approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 11 del 28/03/2019*

TITOLO I PRINCIPI E DEFINIZIONI

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 – Competenze e responsabilità

TITOLO II NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PUBBLICO

Art. 5 – Divieti

Art. 6 – Manutenzione e pulizia di piccoli oggetti occupanti il suolo pubblico

Art. 7 – Manutenzione e pulizia di locali prospettanti sulla pubblica via

Art. 8 – Obblighi per i proprietari e possessori di cani

TITOLO III NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PRIVATO

Art. 9 – Scritte abusive

Art. 10 – Vetrine e serrande dei negozi

Art. 11 – Oggetti mobili

Art. 12 - Manutenzione degli edifici

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 – Sanzioni

Art. 14 – Messa in ripristino dello stato dei luoghi

Art. 15 – Vigilanza

Art. 16 – Collaborazione dei cittadini

Art. 17 – Richiamo a specifiche norme sul decoro urbano

Art. 18 – Incompatibilità ed abrogazione di norme

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento introduce principi e criteri volti alla conservazione e al miglioramento dell'ambiente urbano, quale bene primario della comunità locale, assicurando adeguati livelli qualitativi che garantiscano la piena fruibilità dello stesso da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai beni di interesse storico, turistico, artistico, ambientale, monumentale e architettonico, nonché degli spazi destinati allo scambio ed alla socializzazione, ai beni espressione dei valori di civiltà e delle radici etico-culturali proprie della comunità locale.
2. Finalità del presente Regolamento è dunque quella di promuovere la tutela e la valorizzazione del decoro urbano, sia prescrivendo divieti ed obblighi, che incentivando forme di collaborazione e partecipazione responsabile da parte dei cittadini.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento trova applicazione per la tutela e la valorizzazione del decoro urbano, quale complesso di beni e valori comportamentali della comunità locale riferiti al:
 - a. **patrimonio pubblico**, inteso come aree pubbliche, anche verdi, edifici pubblici, monumenti e beni artistici, sia culturali che religiosi, spazi aperti, arredo urbano ed aree verdi;
 - b. **patrimonio privato**, inteso come edifici, manufatti ed aree private, terreni.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si deve intendere per:
 - a. *decoro urbano* un'ottimale qualificazione estetica e funzionale dell'*habitat* cittadino;
 - b. *arredo urbano* insieme di oggetti, manufatti e dispositivi necessari alle esigenze di fruizione, decoro e attrattività dello spazio pubblico urbano. Tale insieme si riferisce:
 - all'abitabilità dello spazio pubblico (a titolo esemplificativo: panchine, tavoli, fontane, elementi artistici, fioriere, portarifiuti, pensiline, ecc.);
 - alla viabilità e alla segnaletica (a titolo esemplificativo: semafori, pannelli informativi, cartelli stradali, targhe, paracarri, dissuasori, ecc.);
 - ai sistemi di illuminazione pubblica (a titolo esemplificativo: lampioni, fari, ecc.).

Art. 4 - Competenze e responsabilità

Il Sindaco è l'Autorità sanitaria locale a cui compete l'emanazione di tutti i provvedimenti autorizzativi, concessivi, prescrittivi, repressivi e cautelari, comprese le ordinanze contingibili ed urgenti, in materia di igiene e sanità nell'ambito del territorio comunale.

Per tale attività si avvale dei Servizi e organi consultivi e propositivi in materia igienico- sanitaria e ambientale (Azienda USL e ARPA) secondo le rispettive competenze .

Ogni qualvolta il Sindaco, anche su indicazione dei Servizi territoriali o su segnalazione di altri uffici o enti, di associazioni o di cittadini venga a conoscenza della esistenza o della insorgenza di situazioni antigieniche, malsane, a rischio o irregolari nel campo di applicazione del presente Regolamento, può richiedere l'intervento immediato dei sopra citati Servizi per le eventuali verifiche, accertamenti o formulazione di proposte inerenti il caso.

Titolo II

NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PUBBLICO

Art. 5 – Divieti

1. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia o disciplinato da specifica ordinanza sindacale, è fatto divieto di danneggiare, deturpare e comunque porre in essere azioni dirette a ledere con scritte, affissioni, disegni o ogni altro mezzo i beni di cui all'articolo 3, appartenenti al patrimonio pubblico.
2. E' fatto divieto di affiggere manifesti e qualunque altra forma di informazione e/o comunicazione e/o pubblicità al di fuori degli spazi autorizzati su elementi del patrimonio pubblico di cui all'art 2, comma 1, lett. a), del presente regolamento e su arredi urbani di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), in particolare sugli alberi, su pali dell'illuminazione pubblica, su paline semaforiche, su cassette per la raccolta della posta, su cabine elettriche, su cabine telefoniche e su altri manufatti urbani, nonché coprire o deteriorare manifesti affissi per concessione dell'autorità comunale. E' fatto inoltre divieto di depositare o posizionare sui veicoli in sosta materiale pubblicitario.
3. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia o disciplinato da specifica ordinanza sindacale, è vietato inoltre:
 - a. gettare detriti o altre sostanze nel territorio comunale;
 - b. modificare, spostare, rimuovere o rendere comunque inutilizzabili gli arredi urbani e gli elementi della viabilità in genere ed, in particolare, le panchine, le rastrelliere, i dissuasori di sosta e di velocità e tutte le attrezzature;
 - c. modificare, spostare, rimuovere o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i cartelli segnaletici;
 - d. utilizzare l'arredo urbano in modo difforme dalla sua specifica destinazione;

Art. 6 – Manutenzione e pulizia di piccoli oggetti occupanti il suolo pubblico

1. Chiunque ponga su suolo pubblico oggetti a scopo ornamentale, che non necessitino di specifica autorizzazione, deve provvedere alla loro corretta manutenzione ed alla loro pulizia, nonché alla pulizia dell'area immediatamente circostante.
2. Qualora tali oggetti vengano posti in coincidenza con attività stagionali, alla conclusione delle stesse, chi li ha posizionati dovrà provvedere a rimuoverli, curando anche il ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.
3. I contenitori di norma devono essere esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta, al limite del confine di proprietà dell'utente, salvo casi specifici in cui i punti sono individuati e comunicati dal Gestore in considerazione di esigenze di igiene, sicurezza, ordine pubblico, rispetto dell'assetto architettonico e del Codice della Strada.

Art. 7 – Manutenzione e pulizia di locali prospettanti sulla pubblica via

1. I titolari e gestori di esercizi commerciali e di somministrazione di cibi e bevande o pubblici esercizi o attività artigianali prospiciente sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, devono provvedere alla costante pulizia dell'ambiente circostante da immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, depositati sulla strada, sui marciapiedi su porte, finestre, vetrine, fioriere o ingressi degli stessi, nello spazio ricompreso in un raggio minimo di venti metri dall'ingresso dell'attività in modo tale che l'area in dotazione o comunque antistante e latistante risulti sempre perfettamente pulita.

Art. 8 - Obblighi per i proprietari o possessori di cani

1. Ai sensi della L.R. 41/1990 smi i cittadini proprietari, possessori o comunque aventi la materiale custodia di cani, sono obbligati a provvedere entro 90 giorni dalla nascita degli stessi di registrarli nell'anagrafe canina. I cani dovranno essere contrassegnati da un codice di riconoscimento mediante inoculazione cutanea di un microchip sul lato sinistro.
2. Fatte salve eventuali e più specifiche prescrizioni che possono essere emanate in casi particolari mediante apposita ordinanza sindacale, è fatto obbligo, in linea generale, ai proprietari, possessori o comunque aventi la materiale custodia di cani, di provvedere alla pulizia mediante asportazione totale, dalla superficie delle aree pubbliche, delle feci del proprio animale ed alla introduzione delle feci, previo inserimento in involucri chiusi, nei cestini o cassonetti porta-rifiuti.
3. Salvo che nelle aree delimitate che possono essere specificamente destinate alla sgambatura dei cani è vietato condurre cani di qualunque taglia privi di guinzaglio per le strade cittadine.

Titolo III
NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO
ED AGLI SPAZI PRIVATI

Art. 9 – Scritte abusive

1. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia, è vietato imbrattare ed effettuare segni, graffiti o scritte abusive su fabbricati, muri, strade, cancelli, infissi esterni, porte, vetrine, serrande ed ogni altro manufatto privato.
2. Al responsabile di tale comportamento saranno addebitate le spese necessarie al ripristino dello stato dei luoghi e sarà elevata la sanzione di cui all'art. 13.

Art. 10 - Vetrine e serrande dei negozi

1. La lavatura e pulitura delle serrande e delle vetrine collocate all'esterno dei negozi e delle attività commerciali deve essere eseguita esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00.

Art. 11 – Oggetti mobili

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altra superficie sporgente di edifici privati prospicienti su area pubblica o su area aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitare la caduta.
2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
3. Nell'annaffiare i vasi posti sulle finestre o sui balconi, è vietato lasciare cadere acqua sul suolo pubblico o sull'altrui proprietà.

Art. 12 – Manutenzione degli edifici

1. I proprietari devono mantenere in buona e decorosa condizione, in relazione anche alle caratteristiche estetiche originarie dell'edificio, tutte le facciate e tutti gli elementi degli immobili esterni od esposti alle aree pubbliche (a mero titolo esemplificativo: serrande, infissi, tende esterne, ecc.).
2. I proprietari devono altresì vigilare sullo stato di conservazione di tutte le facciate e di tutti gli elementi degli immobili richiamati nel precedente comma.
3. Nel caso di mancato adempimento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, da parte dei proprietari e/o locatari, il Comune provvederà ad intimare agli stessi l'adempimento entro un termine ritenuto congruo. In caso di mancato adempimento, il Comune procederà, previa intimazione, a redigere apposita perizia per l'intervento e la notificherà unitamente ad una nota spese al proprietario e/o locatario. Tale intervento sarà

realizzato d'ufficio imputando le spese al proprietario e/o locatario dell'immobile, anche nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1.

4. I proprietari e i locatari di edifici privati devono altresì provvedere alla pulizia e alla manutenzione di scale, portici, corridoi, aree di cortili, giardini e orti, che prospettano su vie e aree pubbliche, tenendoli costantemente spazzati e sgombri da rifiuti e sporcizia e facendo tutto quanto possibile affinché mantengano un aspetto decoroso ed ordinato, evitando inoltre l'accumulo di materiali che possano creare l'insorgere di problematiche di igiene, sicurezza o l'emanazione di odori. In particolare detto materiale non potrà essere collocato nelle vicinanze del confine di proprietà nemmeno provvisoriamente o in attesa dello smaltimento.
5. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per le aree ed i terreni privati, recintati e non, che prospettano su vie e aree pubbliche. A tal proposito, i proprietari e/o titolari di qualsivoglia diritto reale attribuito sui ridetti beni, dovranno provvedere alla pulizia dei medesimi da erbacce, sterpaglie, rifiuti e sporcizia, qualora risultino prospicienti su vie e aree pubbliche, impegnandosi a non recare nocumento alcuno. In particolare, detto impegno dovrà essere maggiormente osservato qualora le aree e i terreni risultino contigui ai corsi d'acqua, al fine di prevenire l'ostruzione dei medesimi.
6. Nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma da parte dei proprietari e/o titolari di qualsivoglia diritto reale attribuito sui ridetti beni, così come previsto dal terzo comma del presente articolo, il Comune provvederà ad intimare agli stessi l'adempimento entro un termine ritenuto congruo. In caso di mancato adempimento, il Comune procederà, previa intimazione, a redigere apposita perizia per l'intervento e la notificherà unitamente ad una nota spese al proprietario e/o locatario. Tale intervento sarà realizzato d'ufficio imputando le spese al proprietario e/o locatario dell'immobile, anche nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 1.

Titolo IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 – Sanzioni

1. Salvo diversa disposizione di legge, per ogni violazione alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative riportate in allegato, con le modalità e le forme previste dalla L. 689/1981 ai sensi dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.

ARTICOLO VIOLATO	COMPORTEMENTO VIETATO	SANZIONE	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
Regolamento del decoro urbano, art. 5, comma 1	Danneggiare, deturpare o comunque ledere con scritte, affissioni, disegni i beni pubblici	art. 6 bis del D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito in legge 24/07/2008 n. 125 Da € 25 a € 500	€ 200 e ripristino stato dei luoghi a spese del/i responsabile/i

Regolamento del decoro urbano, art. 5, comma 2	Affiggere manifesti al di fuori degli spazi autorizzati	art. 6 bis del D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito in legge 24/07/2008 n. 125 Da € 25 a € 500	€ 150 e ripristino stato dei luoghi a spese del/i responsabile/i
Regolamento del decoro urbano, art. 5, comma 2	Depositare o mettere sui veicoli in sosta materiale pubblicitario	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 50
Regolamento del decoro urbano, art. 5, comma 3	Let. a): gettare detriti o altre sostanze nel territorio comunale	Ordinanza sindacale n. 6/2015	Ordinanza sindacale n. 6/2015
decoro urbano, art. 5, comma 3	Let. b): modificare, spostare, rimuovere o rendere comunque inutilizzabili gli arredi urbani e gli elementi della viabilità in genere, ed in particolare le panchine, le rastrelliere, i dissuasori di sosta e di velocità e tutte le attrezzature	art. 6 bis del D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito in legge 24/07/2008 n. 125 Da € 25 a € 500	€ 200 e ripristino stato dei luoghi a spese del/i responsabile/i
Regolamento del decoro urbano, art. 5, comma 3	Let. c): modificare, spostare, rimuovere o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i cartelli segnaletici dalla loro collocazione	art. 6 bis del D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito in legge 24/07/2008 n. 125 Da € 25 a € 500	€ 200 e ripristino stato dei luoghi a spese del/i responsabile/i
Regolamento del decoro, art. 5, comma 3	Let. d): utilizzare l'arredo urbano in modo difforme dalla sua specifica destinazione	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 50
Regolamento del decoro urbano, art. 6, comma 1	Mancata manutenzione e pulizia di piccoli manufatti a scopo ornamentale posti su suolo pubblico, nonché la pulizia dell'area circostante	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 50
Regolamento del decoro urbano art. 6, comma 2	Mancata rimozione di piccoli manufatti a scopo ornamentali posti sul suolo pubblico durante attività stagionali	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 50 e ripristino e pulizia dello stato dei luoghi a spese del/i responsabile/i
Regolamento del decoro urbano art. 6, comma 3	Abbandono rifiuti al di fuori dei contenitori; deposizione su area pubblica di rifiuti all'esterno dei contenitori	Ordinanza sindacale n. 6/2015	Ordinanza sindacale n. 6/2015
Regolamento del decoro urbano, art. 7, comma 1	Mancata rimozione - da parte dei titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali - di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nell'arco di una distanza del raggio di massimo m. 20 da porte, finestre, vetrine o ingressi degli stessi, tenendo conto delle modalità e degli orari di raccolta previsti dal Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.	art. 6 bis del D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito in legge 24/07/2008 n. 125 Da € 25 a € 500	€ 150 e ripristino e pulizia dello stato dei luoghi a spese del/i responsabile/i
Art. 8 della L.R.	Inosservanza dell'obbligo di	Art. 12 L.R. n. 4/2000,	€ 77,47

41/1990	iscrizione all'anagrafe entro 90 giorni dalla nascita dell'animale	c. 1, lett. a) € 77,47	
Regolamento del decoro urbano art. 8, comma 2	mancata osservanza dell'obbligo, da parte dei proprietari, possessori e/o dei soggetti comunque aventi la materiale custodia di cani, di provvedere alla pulizia mediante asportazione totale, dalla superficie delle aree pubbliche, delle feci del proprio animale ed alla introduzione delle feci, previo inserimento in involucri chiusi, nei cestini o cassonetti porta-rifiuti.	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 50 e ripristino e pulizia dello stato dei luoghi a spese del/i responsabile/i
Regolamento del decoro urbano art. 8, comma 3	mancata osservanza dell'obbligo di condurre al guinzaglio i cani di qualunque taglia lungo le vie cittadine	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 50 con obbligo di immediata conformazione all'ordine
Regolamento del decoro urbano art. 9, comma 1	Imbrattamento e segni, graffiti o scritte abusive su fabbricati, muretti, strade, cancelli, infissi esterni, porte, vetrine, serrande ed ogni altro manufatto privato	Da € 25 a € 500- art. 6 bis del D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito in legge 24/07/2008 n. 125	€ 200 e ripristino e pulizia dello stato dei luoghi a spese del/i responsabile/i
Regolamento del decoro urbano, art. 10	Lavatura e pulitura delle serrande e delle vetrine collocate all'esterno dei negozi o dei fabbricati fuori dalla fascia oraria 6.00 - 9.00	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 50
Regolamento del decoro urbano, art. 11 comma 1	Collocare sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto di edifici privati prospicienti su area pubblica o su area aperta al pubblico passaggio oggetti mobili non adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta	Art. 6 bis del D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito in legge 24/07/2008 n. 125 da € 25 a € 500	€ 150 con obbligo di immediata conformazione all'ordine
Regolamento del decoro urbano, art. 11 comma 2	Annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni creando disturbo o pericolo al pubblico transito	D.Lgs. 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 50
Regolamento del decoro urbano, art. 11 comma 3	Nell'annaffiare i vasi posti sulle finestre o sui balconi è vietato lasciare cadere acqua sul suolo pubblico o sull'altrui proprietà	D.Lgs. 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 50
Regolamento del decoro urbano, art. 12, comma 1	Mancato mantenimento in buona e decorosa condizione, in relazione anche alle caratteristiche estetiche originarie dell'edificio, tutte le facciate e tutti gli elementi degli immobili esterni od esposti alle aree pubbliche (a mero titolo esemplificativo: serrande, infissi, tende esterne)	art. 6 bis del D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito in legge 24/07/2008 n. 125 Da € 25 a € 500	€ 300 con obbligo di immediata conformazione all'ordine
Regolamento del decoro urbano, art. 12, comma 2	Mancata vigilanza sullo stato di conservazione di tutte le facciate e di tutti gli elementi degli immobili richiamati nel precedente comma	art. 6 bis del D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito in legge 24/07/2008 n. 125 Da € 25 a € 500	€ 100
Regolamento del decoro urbano, art. 12, comma 4	Mancata pulizia e manutenzione di scale, portici, corridoi, aree cortilizie, giardini e orti, tenendoli	Da € 25 a € 500- art. 6 bis del D.L. 23/05/2008 n.	€ 100 e ripristino e pulizia dello stato dei luoghi a spese

	costantemente spazzati e sgombri da rifiuti e sporcizia e facendo tutto quanto possibile affinché mantengano un aspetto decoroso ed ordinato, evitando inoltre l'accumulo di materiali che possano creare l'insorgere di problematiche di igiene, sicurezza o l'emanazione di odori. In particolare detto materiale non potrà essere collocato nelle vicinanze del confine di proprietà nemmeno provvisoriamente o in attesa dello smaltimento	92 convertito in legge 24/07/2008 n. 125	del/i responsabile/i
Regolamento del decoro urbano, art. 12, comma 5	La disposizione di cui al comma 4 dell'art. 12 si applica anche per le aree ed i terreni privati, recintati e non.	Da € 25 a € 500 - art. 6 bis del D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito in legge 24/07/2008 n. 125	€ 100 e ripristino e pulizia dello stato dei luoghi a spese del/i responsabile/i

2. L'accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni amministrative, o l'opposizione agli atti esecutivi, sono regolamentate, in via generale, dalla normativa vigente (Legge 689/1981).
3. In tutti i casi in cui sia stata constatata un'azione o un'omissione in violazione alle norme del presente Regolamento l'organo accertatore, ovvero, l'autorità competente di cui all'art. 17 della Legge 689/81, indipendentemente dall'applicazione della sanzione amministrativa, previa opportuna valutazione della fattispecie, possono ordinare al responsabile dell'infrazione di uniformarsi alle disposizioni regolamentari prescrivendo a tal fine un termine perentorio.
4. In caso di inerzia, nonostante l'intimazione di cui al precedente comma, l'Amministrazione procederà così come previsto dall'art. 14, comma 1.

Art. 14 – Messa in ripristino dello stato dei luoghi

1. Per gli interventi di ripristino previsti dalla tabella delle sanzioni di cui al precedente art. 13, la Giunta Comunale potrà valutarne, in caso di infruttuoso esito di apposita diffida, l'esecuzione diretta ad opera e spese dell'Amministrazione comunale, fatta salva l'individuazione del responsabile dell'illecito e il conseguente diritto dell'Ente comunale di procedere, nei confronti di quest'ultimo, per il recupero di tutte le somme anticipate e ritenutesi necessarie per l'intervento a ripristino.
2. In caso di violazioni al decoro urbano riguardanti beni di Enti pubblici diversi dal Comune, la Giunta comunale, previa intesa con l'Ente interessato, potrà valutare forme di compartecipazione e/o contribuzione nell'ambito della valorizzazione e tutela del patrimonio cittadino.
3. Analoga procedura è osservata per violazioni al decoro urbano riguardanti beni di altri Enti e soggetti, con riferimento ai principi, finalità e ambito di applicazione del presente Regolamento

4. I casi di cui ai precedenti commi 1. e 2. possono essere demandati dalla Giunta Comunale con apposito atto ai Settori di competenza.

Art. 15 – Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento, ciascuno per le proprie competenze, l'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Davoli, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, le guardie volontarie delle associazioni riconosciute ed i soggetti, anche esterni, appositamente individuati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 16 – Collaborazione dei cittadini

1. La collaborazione per la tutela e la valorizzazione del decoro da parte dei cittadini (anche se costituiti in associazioni, enti, organismi, istituzioni o imprese private) potrà consistere anche in forme di "adozione" da parte degli stessi di aree verdi o di aree della città, in proposte di sponsorizzazione, accordi ed intese che abbiano come ragione e motivazione i valori e finalità oggetto della presente disciplina. A tal fine i soggetti interessati potranno formulare apposita richiesta all'Amministrazione Comunale. Le richieste di "adozione", ove accettate dall'Amministrazione Comunale, dovranno essere regolate da apposita convenzione.

Art. 17 – Richiamo a specifiche norme sul decoro urbano

1. Per tutto quanto concerne ulteriori obblighi e divieti in materia di decoro urbano previsti da altri strumenti regolamentari, piani e/o ordinanze comunali si rimanda alle specifiche disposizioni in essi contenute.

Art. 18 – Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Il presente Regolamento sostituisce le previgenti contrastanti disposizioni comunali in materia e fa rinvio alle singole procedure e ordinanze attuative per l'individuazione delle diverse fattispecie nonché all'applicazione delle disposizioni legislative vigenti.

